



AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

Roma, data del protocollo

Ai Sigg.ri Titolari
delle Imprese individuali
in elenco

Oggetto *Comunicazione di avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese. Art. 2, comma 1, lettera c) del D.P.R. 23 luglio 2004, n. 247 come aggiornato dall'art. 40 del D.L. 16 luglio 2020, n. 76 e convertito in L. 11 settembre 2020, n. 120 - mancato compimento di atti gestione per tre anni consecutivi.*

Gentilissimo Titolare,

questa Camera di Commercio, al fine di migliorare la qualità dei dati del Registro delle Imprese, ha avviato una serie di accertamenti volti ad individuare le posizioni non più operative ai fini della loro cancellazione,

L'art. 2 del D.P.R. n. 247/2004 stabilisce che l'Ufficio procede alla cancellazione della ditta individuale qualora verifichi una delle seguenti circostanze:

- a) decesso dell'imprenditore;
- b) irreperibilità dell'imprenditore;
- c) mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi;
- d) perdita dei titoli autorizzativi o abilitativi all'esercizio dell'attività dichiarata.

A tale proposito, Le comunico, che, per la Sua impresa, è stata avviata la procedura della lett. c), in quanto è stato accertato il “*mancato compimento di atti di gestione per tre anni consecutivi*” (chiusura della partita IVA intestata all'impresa; mancato pagamento del diritto annuale; omessa presentazione di domande al Registro delle Imprese - per iscrizioni obbligatorie come la Posta Elettronica Certificata (PEC) - per almeno tre anni consecutivi).

Il procedimento potrà essere interrotto qualora, nei trenta giorni successivi al termine di pubblicazione della presente comunicazione all'Albo della Camera di Commercio, provvederà a depositare al Registro delle Imprese, in alternativa: a) l'istanza di cancellazione della Impresa individuale; b) la domanda di aggiornamento della Partita IVA e della attività svolta dall'impresa, nonché c) la domanda di iscrizione del domicilio digitale PEC attivo dell'impresa stessa. (Per il deposito nel Registro Imprese, potrà fare riferimento alle indicazioni contenute al seguente link https://www.rm.camcom.it/pagina228_impres-individuali.html.)

AREA IV - REGISTRO IMPRESE E ANALISI STATISTICHE
STRUTTURA DIRITTO ANNUALE

Il provvedimento di cancellazione verrà adottato, in assenza di Sue diverse indicazioni, decorsi quarantacinque giorni dall'affissione della presente comunicazione di avvio all'Albo della Camera, sulla base della Disposizione del Conservatore prot. 126159/2020 del 27 ottobre 2020.

Per ulteriori informazioni è possibile inviare un messaggio di posta elettronica al seguente indirizzo: cancellazionidufficio@rm.camcom.it.

La presente comunicazione di avvio viene notificata mediante pubblicazione all'Albo camerale online della Camera di Commercio di Roma secondo quanto previsto dall'art. 8 comma 3 della L. 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i.

La relativa notizia viene, anche, annotata nella visura della Sua posizione.

Una copia della presente comunicazione è pubblicata, altresì, sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Roma <https://www.rm.camcom.it> nella sezione “Cancellazione d'ufficio dal Registro delle Imprese- Imprese Individuali 2020”.

Per concludere, Le fornisco doverosamente le seguenti indicazioni i sensi degli artt. 7 e 8 della suindicata L. 241/1990 e s.m.i.:

- Amministrazione competente: Camera di Commercio di Roma
- Oggetto del procedimento: Avvio del procedimento di cancellazione d'ufficio ai sensi dell'art. 2 D.P.R. n. 247/2004
- Ufficio competente: AREA IV - Registro Imprese e Analisi Statistiche - Struttura Diritto Annuale – indirizzo di posta elettronica: cancellazionidufficio@rm.camcom.it; indirizzo di posta elettronica certificata: riscossioni@rm.legalmail.camcom.it
- Responsabile del Procedimento: Elisa Ceccarelli

Con i migliori saluti

Il Conservatore del Registro Imprese
Barbara Cavalli

MCS

Allegato: Elenco di n. 575 (cinquecentosettantacinque) imprese individuali destinatarie della presente comunicazione